

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative in corso per la definizione del nuovo Patto per la salute (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	137
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	138
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	141

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143

AUDIZIONI

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 8.50.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative in corso per la definizione del nuovo Patto per la salute.

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella scorsa seduta, dopo l'intervento introduttivo del ministro, hanno posto quesiti e interrogativi alcuni deputati.

Dà quindi la parola a chi desidera svolgere ulteriori interventi, ai quali replicherà infine il ministro Beatrice Lorenzin.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Giovanni

Mario Salvino BURTONE (PD), Andrea CECCONI (M5S), Giulia GRILLO (M5S), Donata LENZI (PD) e Giovanni MONCHIERO (SCpI).

Il ministro Beatrice LORENZIN, intervenendo in replica, fornisce ulteriori precisazioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 gennaio 2014. — *Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.*

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in titolo è in via di trasmissione e che non sono ancora pervenuti i rilievi della V Commissione (Bilancio).

Fa presente, quindi, che nella seduta odierna potrà proseguire il dibattito

senza che tuttavia la Commissione possa addivenire alla votazione del parere sul predetto schema di decreto legislativo.

Donata LENZI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che, per ragioni di economia nello svolgimento dell'attività della Commissione, sarebbe ragionevole rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al momento in cui saranno pervenuti i pareri testé richiamati. In caso contrario, si rischia che si venga a creare la situazione paradossale già verificatasi in relazione al precedente atto del Governo iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, per cui, pur essendo la Commissione nella condizione di esprimere il prescritto parere, non può procedere in tal senso a causa della mancanza di alcuni passaggi procedurali indispensabili.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, replica all'obiezione formulata dal deputato Lenzi evidenziando come, non essendo possibile conoscere preventivamente i tempi di trasmissione dei pareri mancanti, le Commissioni parlamentari, anche al fine di non comprimere il dibattito garantendo tempi adeguati a tutti coloro che intendano intervenire nella discussione, procedono in via ordinaria allo svolgimento della discussione sugli atti del Governo loro assegnati, senza esprimersi in via definitiva su di essi fino all'acquisizione dei predetti pareri. Chiede, pertanto, se vi siano colleghi che intendano intervenire nel dibattito.

Giulia GRILLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di avere chiarimenti in ordine alla procedura di infrazione che sarebbe stata aperta nei confronti dell'Italia relativamente al mancato recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Il sottosegretario Paolo FADDA fa presente che la procedura di infrazione è nella prima fase, pertanto l'Italia può evitare l'irrogazione di sanzioni nei suoi

confronti addivenendo alla definitiva adozione dello schema di decreto legislativo in titolo.

Andrea CECCONI (M5S), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Lenzi, rileva quanto sia superfluo calendarizzare provvedimenti sui quali la Commissione non può pronunciarsi in via definitiva a causa della mancanza di determinati atti, ritenendo che il tempo a disposizione potrebbe essere più utilmente impiegato per la discussione di proposte di legge il cui esame sia già stato avviato o debba ancora iniziare. Non comprende, inoltre, la ragione per cui i tempi per l'espressione dei rilievi da parte della Commissione bilancio siano così lunghi, considerato che nella fase attuale quest'ultima non sembra essere oberata dall'esame di provvedimenti di particolare rilevanza.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, fa notare che la sede propria per lo svolgimento di interventi sull'organizzazione dei lavori della Commissione, testé svolti dai deputati Lenzi e Cecconi, è l'ufficio di presidenza della Commissione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo sul merito del provvedimento in oggetto, ricorda come, in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2013, il Governo avesse assunto l'impegno a non discostarsi dai principi contenuti nella direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici nella fase di attuazione della delega recata dall'articolo 13 del disegno di legge medesimo. Alla base di tale impegno, sul quale più volte sono intervenuti diversi componenti della Commissione affari sociali, si pone la necessità di non isolare il nostro Paese dal contesto europeo e internazionale per quanto riguarda la ricerca. A suo avviso, infatti, attraverso l'introduzione, nel nostro ordinamento, di disposizioni più rigorose e di limiti ancora più stringenti rispetto a quelli stabiliti dalla predetta direttiva, si correrebbe concretamente il pericolo di

estromettere l'Italia dalla comunità scientifica internazionale.

Richiama, poi, le considerazioni svolte da alcuni deputati intervenuti nel dibattito in Commissione, appartenenti in particolare ai gruppi Forza Italia e MoVimento 5 Stelle, volte al superamento della contrapposizione tra animalisti, da un lato, e mondo della ricerca scientifica, dall'altro, in quanto a loro avviso si tratta più propriamente di due differenti modi di concepire la ricerca. Al riguardo, fa notare che, allo stato attuale, la scienza non consente di sperimentare farmaci e trattamenti sanitari prescindendo dall'utilizzo di animali.

Con specifico riferimento all'intervento svolto dal deputato Mantero nella seduta di ieri, rileva che anche l'aspirina è un farmaco che può essere utilizzato, con risultati efficaci, su animali come cani e gatti, purché si rispettino determinate posologie e tempistiche nella somministrazione.

Evidenzia, pertanto, che non esistono argomentazioni scientificamente valide per confutare che l'impiego di animali da laboratorio sia oggi indispensabile nella sperimentazione medica. In proposito, fa presente che negli altri Paesi dell'Unione europea, come anche negli Stati Uniti e in Giappone, le agenzie che vigilano sulla registrazione dei farmaci prescrivono che quest'ultima possa essere effettuata solo dopo che un farmaco sia stato sperimentato su animali da laboratorio, al fine di constatarne empiricamente l'efficacia, il grado di tossicità e altre caratteristiche.

Osserva, inoltre, che per quanto riguarda l'oncologia sono stati compiuti grandi progressi facendo ricorso alla tecnica degli xenotrapianti.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce la propria posizione netta, affinché il Governo, nell'emanazione definitiva del decreto legislativo, non si discosti dalle disposizioni recate dalla più volte richiamata direttiva europea, ritenendo che, a livello di istituzioni, vi sia il dovere di sostenere la ricerca che, altrimenti, sarebbe seriamente compromessa.

Il sottosegretario Paolo FADDA reputa opportuno ricordare innanzitutto che il ritardo con cui si è proceduto al recepimento della direttiva in esame ha determinato, come ricordato poc'anzi, l'avvio di una procedura di infrazione che il Governo auspica di risolvere con l'adozione definitiva dello schema in questione. Al riguardo, evidenzia che le motivazioni sono prevalentemente riconducibili all'approccio, spesso contrastante, che da sempre si è registrato a livello politico e istituzionale in ordine alla tematica in esame e che non ha consentito di trovare facilmente un punto di equilibrio e di mediazione tale da consentire il recepimento della direttiva nel rispetto dei tempi prescritti.

Fa presente, quindi, che lo sforzo compiuto a livello istituzionale nel corso della stesura dello schema di decreto legislativo in esame – parametrata ai criteri di delega che il Parlamento e il Governo hanno individuato mediante l'articolo 13 della legge di delegazione n. 96 del 2013 – va considerato alla luce dell'esigenza di garantire un giusto e oggettivo equilibrio tra lo spirito e la finalità della direttiva e le razionali e corrette misure a tutela della sicurezza animale. Ricorda in proposito che al Ministero della salute sono attribuite le funzioni istituzionali sia in materia di sicurezza animale che in materia di promozione della ricerca scientifica a fini della tutela della salute umana. Pertanto, le « due anime » che sottendono al provvedimento non devono essere considerate in contrasto per finalità, ma devono invece costituire due lati di un medesimo fenomeno.

Anche se ciò può generare il convincimento di un atteggiamento troppo ambizioso, il Governo non può esimersi, dunque, dall'impegno di recepire la direttiva, sforzandosi di garantire il dovuto equilibrio e nel contempo un decreto con i contenuti più coerenti ai criteri di delega, alla direttiva e quanto più condiviso con le tutte posizioni politiche.

Fa presente peraltro che, nel rispetto dei suddetti « paletti » obbligatori, il Governo è disponibile ad apportare eventuali

modifiche ritenute migliorative del testo, che potranno emergere dal parere, favorevole con osservazioni, che la Conferenza Stato-regioni ha adottato nella seduta del 16 gennaio scorso e che deve essere trasmesso formalmente, e, ovviamente dal parere che le competenti Commissioni parlamentari adotteranno al riguardo.

In particolare, il Governo è disponibile a rivedere la redistribuzione delle risorse – di cui all'articolo 41 dello schema di decreto – da destinare alla implementazione dei metodi alternativi e alla formazione specialistica.

Chiarisce altresì la *ratio* sottesa alla norma che rinvia al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore di determinati divieti, da interpretare come una ulteriore occasione che a livello istituzionale si vuole sostenere per i prossimi anni affinché siano sviluppati metodi di ricerca alternativi rispetto alla sperimentazione animale.

Ribadisce, quindi, che l'interessante dibattito che si è sviluppato sia durante l'approvazione della legge di delegazione europea sia nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto offre indubbiamente al Governo un ulteriore contributo per valutare eventuali modifiche correttive del testo.

Maria AMATO (PD), *relatore*, intervenendo in replica, richiamando le considerazioni svolte da ultimo nel dibattito dal deputato Burtone, che condivide, evidenzia come a suo avviso sia necessario, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, garantire come priorità assoluta la prosecuzione della ricerca, anche a livello internazionale. Ciò corrisponde all'interesse del Paese in termini di sviluppo, ma anche e soprattutto di domanda di salute che proviene dalla popolazione.

Precisando, dunque, di parlare in qualità di medico e di paziente prima ancora che di relatore sul provvedimento in esame, cita, a mero titolo di esempio, i molteplici esperimenti che vengono eseguiti su un insetto, la *drosophila*, che hanno portato a risultati assai rilevanti per la genetica.

Fa altresì presente che ritenere indispensabile la sperimentazione animale non significa affatto disconoscere l'importanza di implementare i metodi alternativi, che prevedono il minor utilizzo possibile degli animali. Pur auspicando, dunque, che in un futuro assai prossimo la scienza consenta di sostituire la sperimentazione animale con altri metodi, ribadisce come allo stato attuale ciò non sia ancora possibile in quanto l'elaborazione di tali metodi richiede tempi lunghi.

Pertanto, ritiene che sia un preciso dovere delle istituzioni contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica, privilegiando l'attenzione verso il risultato piuttosto che quella per il metodo seguito. Al riguardo rileva, infatti, come molto spesso accada che un progetto di ricerca sia valutato prioritariamente per il numero di animali che si prevede vengano sacrificati anziché per il risultato atteso, ciò che a suo avviso va assolutamente evitato.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Atto n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, dopo aver fatto presente che anche in relazione allo schema di decreto legislativo in oggetto mancano ancora il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è in via di

trasmissione, e i rilievi della V Commissione (Bilancio), ricorda come nella seduta di ieri il deputato Di Vita abbia richiesto espressamente di convocare la Commissione sul provvedimento in titolo, non essendo ancora stato avviato il dibattito, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva da parte del deputato Monchiero.

Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendano intervenire nella discussione.

Giulia DI VITA (M5S) condivide complessivamente le perplessità espresse dal relatore con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, soprattutto per quanto riguarda la possibilità per le singole regioni di prevedere limiti di rimborso in relazione alle prestazioni richieste all'estero e le procedure per la richiesta di autorizzazione preventiva e per la richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, che sembrano piuttosto ambigue.

A suo avviso, suscitano perplessità anche le disposizioni recate rispettivamente dagli articoli 12, comma 5, e 5, comma 6, in quanto non si privilegiano in maniera esplicita la cartella e la ricetta elettroniche rispetto a quelle in forma cartacea.

Richiama altresì la disposizione che rimette alla facoltà delle regioni la scelta di coprire le spese anche per quanto riguarda vitto e alloggio, oltre che per l'erogazione delle cure all'estero: pur comprendendone la *ratio*, connessa evidentemente a limiti di *budget*, ritiene tuttavia che occorra adoperarsi al fine di individuare soluzioni che consentano di supportare per intero i malati che si trovano in una condizione di disagio economico.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dopo aver evidenziato come il provvedimento in esame possa avere un impatto enorme a livello di *governance*, ricorda che, a seguito della cosiddetta *spending review*, si è venuta a creare una situazione in cui numerose strutture ospedaliere hanno difficoltà ad erogare la medicina « di elezione ».

Sottolinea, in particolare, come vi sia una difficoltà generalizzata a livello di pro-

grammazione, per cui molte strutture non riescono a smaltire le richieste provenienti da pazienti residenti sul territorio. In una situazione caratterizzata, dunque, dalla carenza di personale, dall'impossibilità di pianificare gli interventi e da numerose altre lacune alle quali la politica non ha dato risposte, consentendo il verificarsi di un vero e proprio degrado per quanto riguarda l'accesso alle strutture sanitarie, il nostro Paese si apre allo scambio con altri Paesi dell'Unione europea.

Conseguentemente, si verrebbe a creare una situazione in cui quelle stesse strutture ospedaliere metterebbero a disposizione l'erogazione di cure nei confronti di cittadini europei che sceglierebbero di curarsi nel nostro Paese in quanto attratti dalla qualità di determinati ospedali, sulla base di dati che, a suo giudizio, non sempre corrispondono al vero.

Pertanto, è plausibile che, tranne cinque regioni, tutte le altre non riuscirebbero a far funzionare il sistema, non essendo nelle condizioni di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli stessi cittadini italiani.

Con riferimento, poi, al caso inverso, dei cittadini italiani che scelgono di curarsi all'estero, si domanda se vi sia un organismo preposto a vigilare su eventuali truffe che potrebbero essere escogitate in questo campo.

Gian Luigi GIGLI (PI) rileva come l'integrazione dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea, dopo aver interessato la libera circolazione delle merci e quella dei cittadini, stia ora incominciando ad interessare anche la libertà di fruizione di servizi, tra cui, in primo luogo, di prestazioni sanitarie in uno Stato diverso dal proprio.

Tale possibilità riguarda sia l'assistenza di cui possano necessitare cittadini che si recano all'estero per turismo, per studio o per lavoro, sia per soggiorni temporanei che per prolungate residenze, oltre che specifiche situazioni di trasferimento all'estero proprio al fine di ottenere cure.

Ricorda che queste ultime prestazioni necessitano di assicurazione preventiva

concessa a condizione che le cure richieste siano previste tra le prestazioni sanitarie fruibili nel proprio Paese e che non possano essere praticate nel Paese di residenza entro un accettabile limite di tempo. Il rimborso delle spese viene effettuato nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui le cure sono state prestate.

Osserva, quindi, che, di fatto, la possibilità di avvalersi di cure in altro Stato dell'Unione europea appare fortemente limitata dall'articolo 18 del presente decreto legislativo. Non solo, infatti, le prestazioni possono essere rimborsate solo se comprese nei LEA, ma è necessaria l'autorizzazione preventiva anche per ricovero di una sola notte e per l'utilizzazione di strutture sanitarie o di apparecchiature mediche anche diagnostiche, altamente specializzate.

Senza l'utilizzo della autorizzazione preventiva, previsto dalla direttiva europea quale strumento di regolazione per esigenze di pianificazione, le modalità ed i casi per i quali essa è richiesta sono tali da rendere, a suo avviso, impraticabile il ricorso a qualunque prestazione senza autorizzazione. Ritiene, infatti, che sia poco plausibile che un paziente intenda recarsi all'estero per prestazioni banali e comunque facilmente ottenibili nel territorio nazionale, per i costi e disagi che comunque il trasferimento all'estero comporterebbe.

Rileva poi che è prevista la possibilità per le regioni di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni e che ancora più restrittiva appare la previsione di effettuare domanda affinché l'ASL di competenza possa verificare se ricorrano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preventiva, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10.

Evidenzia, quindi, come, nei fatti, l'unica vera liberalizzazione prevista dallo schema di decreto legislativo sia quella riguardante il comma 5 dell'articolo 9, secondo il quale l'autorizzazione preventiva non può essere in ogni caso rifiutata quando l'assistenza sanitaria richiesta non può essere prestata sul territorio nazionale entro un limite di

tempo clinicamente accettabile. Anche in questo caso, tuttavia, è prevista una valutazione dell'ASL sullo stato di salute del paziente, l'anamnesi, l'intensità del dolore, la natura della disabilità e il probabile decorso della malattia.

Ritiene, dunque, che complessivamente il provvedimento in esame possa essere valutato deludente e poco innovativo, anche se certamente realistico nell'evitare che la « fuga di pazienti », soprattutto delle regioni di confine, verso sistemi sanitari più efficienti, possa portare ad una non sostenibilità dei costi per il Servizio sanitario nazionale, oltre che a minare alle fondamenta ogni possibilità di pianificazione del sistema.

Andrea CECCONI (M5S) rileva, in generale, come attraverso lo schema di decreto legislativo in esame il Governo non dia correttamente attuazione alla direttiva europea in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, consentendo alle regioni di introdurre una serie di limiti che, se risultano comprensibili in considerazione della diversità delle situazioni esistenti tra una regione e l'altra, rischiano tuttavia di dare luogo a una difformità poco compatibile con il dettato costituzionale. Ci sarebbero, infatti, regioni che si trovano nella condizione di rimborsare le spese sostenute dai propri residenti che scelgono di curarsi all'estero, accanto ad altre, quali le regioni sottoposte a piani di rientro, che non potrebbero garantire tale rimborso.

Pertanto, pur comprendendo le difficoltà derivanti dai vincoli di bilancio, ritiene che la Commissione dovrebbe assumere una posizione netta, esprimendo parere contrario nei confronti dello schema in discussione, in quanto il Governo non sta dando correttamente attuazione a una direttiva europea, introducendo nel provvedimento una serie di deroghe, di limiti, oltre a procedure autorizzative complesse e di incerta applicazione.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 224 Fedriga e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Donata LENZI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta alla luce delle considerazioni svolte nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) dichiara l'astensione nei confronti della proposta di parere illustrata dal relatore in quanto, pur condividendo la *ratio* dell'articolo 3 del testo in discussione, che corrisponde a una battaglia che il suo gruppo sta portando avanti da tempo, tuttavia ritiene che il provvedimento nel suo complesso non risolva strutturalmente i problemi derivanti dalla cosiddetta riforma Fornero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con un'osservazione.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga e abb., recante « Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che dal momento dell'adozione del testo unificato presso la Commissione di merito sono nel frattempo intervenute diverse disposizioni legislative che hanno modificato la normativa che stabilisce per quali categorie di lavoratori non opera la riduzione dell'entità del trattamento pensionistico per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro determinati termini, prevista dalla cosiddetta « riforma Fornero »;

ritenuto, pertanto, necessario che le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, del testo unificato siano coordinate con la normativa vigente in materia;

considerato, infine, che la finalità del comma 2 è quella di eliminare totalmente il riferimento a prestazione effettiva da lavoro, anche nella sua accezione più

estesa, in modo da far valere a fini pensionistici il requisito dell'anzianità contributiva senza alcuna limitazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole « , qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono soppresse.